

in *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico* (Atti del Convegno di Studi, Roma, 2-4 ottobre 2006), tomo I. *Ragione, ragionevolezza, esperienza (esperienza), dimensione oggettiva e storica della ricerca scientifica e giuridica*, a cura di A. Cerri, “Nova Juris Interpretatio”, Quaderno monografico 2006 (ma 2007), pp. 155-170. <http://www.aracneeditrice.it/pdf/1294.pdf>

Le parole della legge in prospettiva italiana ed europea*
(Riccardo Gualdo - Università della Tuscia)

Nel suo *Dottor volgare*, Giambattista De Luca scriveva:

«Quando sia capace d’interpretazione, questa si deve regolare con la ragione, dovendosi i legislatori presupporre persone ragionevoli e savie»¹.

Temo proprio di non essere stato “ragionevole e savio” nell’accettare il cortese invito di Augusto Cerri e di Achille De Nitto. Poco ragionevole, senz’altro, per essermi avventurato in un cimento ben al di sopra delle mie forze, specialmente nel contesto di un convegno di studi che ha visto tra gli organizzatori e gli ospiti numerosi eminenti studiosi di teoria, di ermeneutica e anche di lingua del diritto.

Mi limiterò quindi a dar conto di alcune recenti iniziative di collaborazione tra giuristi e linguisti in ambito italiano ed europeo. Lo faccio anche a nome di due istituzioni, l’*Accademia della Crusca* e l’*Associazione Italiana per la Terminologia*, che in queste iniziative sono state coinvolte sin dall’inizio: l’Accademia della Crusca, da sempre attenta alla lingua del diritto (basti menzionare Giovanni Nencioni, Piero Fiorelli, Bice Mortara Garavelli e – naturalmente – l’attuale Presidente Francesco Sabatini); l’Ass.I.Term., istituzionalmente impegnata nella promozione della ricerca sui temi dell’armonizzazione e dello studio dei lessici specialistici.

* Ringrazio gli organizzatori del convegno, e primo fra tutti Augusto Cerri; la partecipazione, purtroppo limitata alla prima giornata, mi è stata davvero di grande utilità anche per migliorare il testo di questo intervento. A questo proposito sono in debito di consigli preziosi e di un’attenta lettura a Donato Carusi, non solo raffinato giurista ma amico fraterno; ringrazio Maria Vittoria Dell’Anna per la sua competente collaborazione, Michele Graziadei, che mi ha dato utili ragguagli bibliografici e i colleghi Giulio Vesperini, Stefano Battini, Edoardo Chiti e Annalisa Cornetta.

¹ *Il dottor volgare* [...], libri 15, Roma, 1673, I-15-1-172. L’opera del De Luca (Venosa 1611 – Roma 1683) è considerata la prima compiuta trattazione del diritto in italiano.

Nel corso del 2005, su iniziativa dei traduttori italiani della *Direzione Generale di Traduzione (DGT)* della Commissione europea, nella persona del loro referente linguistico Daniela Murillo, è stato avviato il progetto di una *Rete di Eccellenza dell'Italiano istituzionale (REI)*, per sollecitare l'attenzione intorno ai temi della correttezza, dell'armonizzazione, della semplificazione linguistica nella traduzione e nella redazione dei documenti comunitari. Il progetto è stato presentato e discusso a Bruxelles in un primo incontro nel novembre 2005; a questo primo appuntamento ne è seguito un secondo, nel marzo 2006, durante il quale è stato nominato un Comitato di coordinamento, di cui chi scrive fa parte, per seguire le proposte di collaborazione alla rete e indirizzare i lavori successivi.

I principali obiettivi della *REI* sono i seguenti:

1. l'istituzione di un dispositivo di contatto permanente tra chi usa o crea linguaggi specialistici italiani per favorirne l'armonizzazione, in particolare in ambito istituzionale;
2. la validazione incrociata di terminologia e neologia;
3. la messa in comune di banche-dati terminologiche.

Va in particolare sottolineato il terzo punto, cioè la messa in comune di banche dati, reso impellente dall'aggiornamento delle tecnologie informatiche e dalla necessità di fornire, a specialisti, traduttori, linguisti interessati al tema delle lingue di specialità, strumenti autorevoli per la ricerca delle risorse in rete. Obiettivi secondari, o per meglio dire "strumentali", sono l'attivazione di un filo diretto con esperti e rappresentanti delle varie discipline e la creazione di un *Forum* di discussione intorno a problemi di redazione e traduzione specialistica.

L'architettura della *REI*, ampiamente discussa a Bruxelles nel novembre 2005, è visibile nel sito <http://reterei.eu>, nella forma di quella che è stata definita da Daniela Murillo la "biblioteca virtuale" del progetto. Si tratta di una struttura ad albero, per aree disciplinari; già ora è possibile utilizzare questo sito come un portale d'accesso a un ragguardevole patrimonio di dati. Per limitarsi solo al settore giuridico, vi si può trovare tutta la produzione dei diversi organi comunitari, una serie di glossari e di dizionari specializzati, alcune banche dati terminologiche multilingui. L'auspicio è che questa biblioteca possa un po' alla volta allargarsi, col contributo di studiosi, enti di ricerca, organi istituzionali, fino a diventare uno

snodo essenziale di raccolta e validazione di risorse per la redazione, la traduzione e la ricerca terminologica multilingue.

Considerata la virtuale universalità del campo d'indagine, il Comitato di coordinamento ha ritenuto di indicare tre aree prioritarie nelle quali avviare, da subito, progetti pilota: l'area delle scienze giuridiche, l'area dell'economia e della finanza, l'area delle scienze biomediche. Sin dai primi mesi del 2006 dai molti partecipanti all'iniziativa sono arrivate varie proposte e offerte di collaborazione. Le più numerose e convincenti provenivano soprattutto dal settore delle scienze del diritto; alcune di queste sono state oggetto, il 5 luglio 2006, di un incontro sul tema *L'italiano giuridico in prospettiva europea*, ospitato a Firenze dall'Accademia della Crusca, cui hanno partecipato giuristi e linguisti che da tempo lavorano sui temi della lingua del diritto e della comparazione e uniformazione terminologica nelle scienze giuridiche.

Promosso su iniziativa di alcuni studiosi di diritto comparato, autonomamente rispetto al Comitato REI, l'incontro puntava a confrontare le conoscenze su lavori già esistenti (teorici e di documentazione) sul linguaggio del diritto, anche allo scopo di mettere in luce le risorse disponibili per le esigenze delle istituzioni nazionali e internazionali. La discussione ha toccato i temi della redazione, della traduzione e dell'armonizzazione dei testi normativi comunitari². Ne è emersa la proposta di raccogliere e coordinare iniziative sulla traduzione della terminologia giuridica comunitaria (relativamente ad alcune aree tematiche e disciplinari), sulla redazione legislativa e sulla messa in rete di banche dati di carattere giuridico. I centri di ricerca coinvolti in queste attività, in prima istanza, sono l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR³, l'Osservatorio Legislativo Interregionale⁴ e l'Accademia Europea di Bolzano (EURAC)⁵, l'Università dell'Insubria, dove lavora Barbara Pozzo, curatrice della collana "Lingua e

² Una sintesi della giornata di lavoro, a cura di Maria Vittoria Dell'Anna, apparirà a breve nel sito dell'Accademia della Crusca e poi, a stampa, nel bollettino periodico "La Crusca per voi".

³ Cfr. il volume curato da Nicola Palazzolo (Palazzolo 2006), notevole sia per la lucidità dello sguardo sia per l'estensione dei progetti di ricerca di cui dà conto, essenziali per l'uso avanzato degli strumenti informatici nella creazione di *corpora* e *thesauri*.

⁴ L'OLI, rappresentato all'interno della REI da Raffaele Libertini, sta oggi lavorando all'aggiornamento e alla revisione delle *Regole per la redazione dei testi normativi* ed è all'avanguardia nello studio sulla qualità redazionale delle leggi e nelle analisi d'impatto della regolamentazione nella Pubblica Amministrazione.

⁵ Da tempo impegnata sul fronte della riflessione contrastiva italo-tedesca nel campo della linguistica giuridica, l'EURAC ha in corso numerose iniziative di ricerca nel settore della raccolta e dell'analisi di *corpora* di testi giuridici plurilingui; cfr. almeno Soffritti 1999 e da ultimo i contributi raccolti negli *Atti* del convegno di Portico di Romagna sul tema *La formazione in terminologia*, consultabili all'indirizzo <http://www.mediaziononline.it/monografici/index.htm> e lo studio di Stefania Cavagnoli in corso di stampa.

diritto” presso l’editore Giuffrè (cfr. Pozzo 2005 e Jacometti-Pozzo 2006), e l’Università di Torino, dove ha sede il gruppo di ricerca coordinato da Gianmaria Ajani, responsabile per l’Italia del progetto Uniform Terminology (cfr. Ajani-Ebers 2005).

Ma la natura aperta e direi intrinsecamente trasversale del progetto REI incoraggia alla massima diffusione ed espansione dell’iniziativa. Approfitto di quest’occasione per rivolgermi, a nome del Comitato di coordinamento REI, agli eminenti costituzionalisti e studiosi di storia ed epistemologia del diritto qui convenuti: il Comitato sarà ben lieto di accogliere suggerimenti e proposte in merito alle iniziative di ricerca del settore giuridico.

Nelle pagine seguenti intendo segnalare alcune linee di ricerca nelle quali, negli ultimi mesi, si è felicemente rinnovato lo scambio tra linguisti e giuristi sul tema della lingua del diritto. Come *terminus a quo* si può far sicuro riferimento al volume di Bice Mortara Garavelli, (Mortara Garavelli 2001) e alla raccolta degli Atti dell’incontro tenutosi presso l’Accademia della Crusca nel febbraio del 2002 (Mariani Marini 2003).

Nicola Palazzolo ha recentemente affermato che «diritto e lingua sono, forse insieme alle arti, i pilastri su cui si regge l’identità culturale di una nazione» (Palazzolo 2006: 9) e certamente sono stati gli operatori del diritto a posare la prima pietra dell’edificio della nostra lingua se ricordiamo, guidati con eleganza e dottrina da Piero Fiorelli, che il primo documento consapevole del volgare italico è la formula testimoniale del giudicato di Capua del marzo 960 (Fiorelli 1994: 553 e sgg.).

Gli studi incrociati di giuristi e linguisti sui rapporti tra lingua e diritto potrebbero ormai riempire non uno ma molti scaffali di un’ideale biblioteca dedicata a questo tema. Studi incrociati intorno a due assi fondamentali: l’asse lessico/semantica e l’asse testualità/sintassi. A questi due assi si è aggiunto, specie negli ultimi anni, un ulteriore ambito di studio, quello della traduzione comunitaria e internazionale del testo giuridico.

Nel primo asse, l’interesse dei linguisti s’è appuntato soprattutto sul polo lessicale, quello dei giuristi soprattutto sul polo semantico e sulle sue implicazioni logico-concettuali.

Il secondo asse ha visto svilupparsi e consolidarsi, nel corso degli anni, un articolato dibattito sulla chiarezza redazionale delle leggi (nomografia o *drafting* legislativo) e

sull'analisi dei fenomeni di macrosintassi e microsintassi⁶ condotta prevalentemente sui testi normativi.

L'ultimo ambito di studio, quello relativo alla traduzione giuridica, ha abbracciato problemi tanto di semantica quanto di testualità, e ha chiamato prepotentemente in causa la tecnica redazionale delle leggi e l'*iter* spesso contorto della normazione; vi si intrecciano inoltre questioni fondamentali di teoria degli ordinamenti e del diritto e istanze di trasparenza nel rapporto tra istituzioni sovranazionali e cittadini dell'Unione e, in prospettiva, del mondo globalizzato.

Cominciando, molto sinteticamente, dall'asse lessico/semantica, sarà opportuno osservare che il lessico giuridico si compone certamente di una certa quota di tecnicismi propri, che non hanno corso al di fuori di esso, di molte espressioni tecnicizzate (sintagmi, cioè, il cui significato è fissato in modo più o meno rigido, come *buon padre di famiglia*, *comune senso del pudore*, ecc.), di numerosi *tecnicismi collaterali* (cioè termini o costrutti caratteristici ma non legati a effettive necessità comunicative bensì all'opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dalla lingua comune)⁷. Inoltre, il lessico giuridico è aperto ad accogliere, in linea di principio, qualsiasi termine che possa avere interesse per la vita associata degli uomini; ma le nozioni mutate dal lessico comune non hanno sempre lo stesso contenuto di significato; la semantica può essere, di volta in volta, più ristretta, più larga o addirittura del tutto differente. Al nucleo centrale del significato viene così ad aggiungersi un'area di incertezza più o meno alta, che predispone a equivoci e rende arduo il compito dell'interprete (Lumia 1992 cit. da Ondelli 2005: 7n. e cfr. Serianni 2003: 108-9). Senza dimenticare, poi, gli innumerevoli esempi di tecnicismi giuridici che hanno nella lingua comune un significato più generico.

All'analisi e alle classificazioni del lessico giuridico Luca Serianni ha dedicato pagine di estrema chiarezza nel suo volume sugli *Italiani scritti* (Serianni 2003). Michele Cortelazzo ha recentemente approfondito la definizione del concetto di tecnicismo collaterale in ambito giuridico (Cortelazzo in stampa). Infine, un dettagliato glossario

⁶ Col termine *microsintassi* mi riferisco all'uso di preposizioni, congiunzioni, avverbi nei testi giuridici, ma anche alla funzione dell'interpunzione per la scansione logica del testo.

⁷ Su questo, cfr. almeno Serianni 2003: 82.

commentato, tratto da un ampio *corpus* di sentenze, è stato raccolto da Maria Vittoria Dell'Anna nella sua tesi di dottorato (Dell'Anna 2006)⁸.

Com'è noto, i giuristi che si sono occupati del linguaggio del diritto si sono concentrati soprattutto sulla definizione dei termini e sulla forza performativa degli enunciati (Ondelli 2005: 6n.). È ben noto, a proposito di interpretazione della legge, quanto recita l'articolo 12 *Preleggi*:

«Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell'intenzione del legislatore» (quest'ultima da intendersi nel senso oggettivizzato della *ratio legis*);

Tuttavia, secondo Andrea Belvedere (2000), l'interpretazione – estensiva o restrittiva – risulterà dalla combinazione di contenuto semantico e uso pragmatico dell'enunciato, soprattutto in riferimento alla situazione in cui la norma va applicata; e lo specifico dei testi di legge (diversamente dai testi negoziali in cui, com'è noto, l'intenzione dei contraenti fa aggio sul valore delle parole, art. 1362 c.c.) sarà dunque da riscontrare nella preminenza assegnata ai criteri semantici rispetto a quelli pragmatici. Sta di fatto che, nella pratica, l'interpretazione si appoggia assai più spesso alla lettura “inverata” dalla legislazione o corrente nella comunità scientifica che non alla semantica che i termini assumono nel linguaggio ordinario (cfr. Cerri 1991: 14).

In uno studio del 1999 divenuto ormai riferimento essenziale per i linguisti, Francesco Sabatini ha ribadito con estremo rigore la questione della forza vincolante del dettato normativo. La sua classificazione, che situa la norma giuridica tra i testi in cui massima è la forza vincolante del patto tra emittente e destinatario, sembra però entrare in contraddizione con quella che Claudio Luzzati ha chiamato efficacemente la «vaghezza delle norme» (Luzzati 1990); vaghezza da distinguersi, naturalmente, sia dall'ambiguità derivante da omonimia e polisemia, sia dalla genericità per cui una data espressione si applica a tutti i membri di una data classe. E vaghezza semmai proprio da mettere in relazione col tema della ragionevolezza delle leggi, per cui all'ipostasi «astorica e antistorica» del «legislatore perfetto» portatore di un linguaggio legale asettico e

⁸ Nella sua tesi la Dell'Anna propone anche un aggiornamento dei criteri di classificazione di tecnicismi giuridici, introducendo la nozione di *prassismi*.

geometrico, va preferito piuttosto un «legislatore un poco balbuziente», come ha scritto Giacomo Gavazzi (1994: 309), che sappia avvantaggiarsi della flessibilità dello strumento linguistico. Inoltre, la forza vincolante degli enunciati dovrebbe essere di volta in volta verificata nelle diverse tipologie del discorso giuridico, di cui la norma è incarnazione tipica, ma non certo unica. A questo proposito meritano molta attenzione le ricerche di Stefano Ondelli sulle testualità giuridiche e, in particolare, della lingua delle sentenze; ricerche volte a un tentativo di classificazione non basato esclusivamente (o prevalentemente) su criteri extralinguistici (Ondelli 2005 e 2006).

Passiamo a considerare l'asse testualità/sintassi. L'oscurità del linguaggio del diritto è un terreno ormai classico della ricerca di linguisti e giuristi. Quasi in contemporanea col preoccupato intervento di Michele Ainis (Ainis 2002), Tullio De Mauro ha rinnovato l'invito "interventista" a migliorare la produzione linguistica degli operatori del diritto (De Mauro 2001). Sin dal 1966, John Merryman aveva individuato le radici dell'oscurità del linguaggio giuridico italiano nelle vicende storiche e sociali nazionali. Secondo Merryman, tratti tipici dell'approccio italiano all'attività normativa, interpretativa e applicativa, quali l'invito alla concisione, la ricerca dell'impersonalità, la spiccata intertestualità e la tendenza alla "trattatistica", deriverebbero dalla stratificazione della pandettistica tedesca sul codice civile napoleonico del 1804 e dalla storica propensione, già propria del diritto canonico, a tenere in grande considerazione la dottrina. A questi difetti intrinseci si sono, nel tempo, assommati due altri fattori di complicazione: l'assenza di un'adeguata attenzione alla scrittura nella formazione professionale dei giuristi (costretti ad affidarsi al modello trasmesso dai loro maestri o a coniare un loro stile individuale) e la tendenza, nella composizione specie informatizzata di alcuni testi (per es. gli atti difensivi, cui ha dedicato un attento esame Guido Alpa), alla "composizione a mosaico", in termini più rozzi al "taglia e incolla" di dati dottrinali e giurisprudenziali preconfezionati (Alpa 2003: 38 e n. 21).

All'imperfetta redazione dei testi legislativi è stata dedicata molta attenzione nell'ultimo decennio. A partire da stimoli esogeni (svedesi e britannici) e a far tempo almeno dal volume curato da Paolo Di Lucia nel 1995, la riflessione sulla redazione delle leggi o *nomografia* ha avuto largo spazio nella discussione sul linguaggio del diritto. Non starò qui a ricordare le tappe di questa riflessione; voglio solo soffermarmi su due volumi recenti, opera di due dei linguisti più attenti alla lingua del diritto, e cioè i *Capitoli di*

linguistica giuridica di Giovanni Rovere (Rovere 2006) e i *Fondamenti di linguistica giudiziaria* di Patrizia Bellucci (Bellucci 2005).

I *Capitoli* di Rovere sono pregevoli per almeno due motivi: il primo è l'attenzione minuziosa ad aspetti poco appariscenti, ma fondamentali, della morfosintassi della lingua giuridica, dall'*articolo zero* ai *costrutti avverbiali strumentali*⁹, dai *connettivi testuali* alle *valenze verbali* fino a toccare le varianti grafiche e l'interpunzione. Il secondo motivo di merito è l'oggetto su cui Rovere ha lavorato, un *corpus* costituito per la prima volta da testi giuridici diversificati; non solo quelli normativi ma anche quelli giurisprudenziali e dottrinali. Notiamo di passaggio che la lingua della dottrina, che pure è notoriamente tra gli elementi fondanti del discorso giuridico e della formazione del giurista, è un'area ancora per molti aspetti misteriosa e inesplorata¹⁰.

Il volume di Patrizia Bellucci mette a frutto, nelle sue oltre 500 pagine, molti anni di appassionata ricerca sulla lingua forense. Non è possibile darne conto in poche parole senza correre il rischio di immiserirne la portata, veramente impressionante per mole di dati e acume d'analisi. Mi limito pertanto ad attirare l'attenzione su un aspetto della ricerca che tocca ancora il problema dell'oscurità e della complessità del linguaggio giuridico. Mi riferisco al fenomeno della mescolanza di registri e sottocodici in uno stesso testo. In un passato anche recente l'esperienza del magistrato e del cancelliere conduceva a una riscrittura che ordinava il testo tanto nella logica quanto nel registro complessivo; oggi i mezzi tecnologici fanno sì che in seno ad alcuni testi, tipicamente le sentenze, sia possibile ritrovare la citazione delle parole – magari in dialetto – di un testimone o di un imputato ricavate dalla trascrizione di testimonianze rese oralmente. L'aula del tribunale «sede d'incontro – e di scontro – di tutto il repertorio linguistico italiano (comprese le interlingue di immigrati)» trova il suo corrispettivo linguistico in un *corpus* complesso di scritture che rispecchia tutte le varietà della lingua (Bellucci 2005: 216 e sgg.). Una conferma impressionante di quanto notava ancora De Mauro:

⁹ Nel nucleo fondamentale del lessico giuridico italiano “abbarbicato al latino” Piero Fiorelli (1994: 572) annoverava anche gli avverbi.

¹⁰ Cfr. ora la recensione di Maria Vittoria Dell'Anna al volume di Rovere in “Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata”, XXXV/2 (2006), pp. 405-411.

«di solito si crede che siano [poeti e letterati] a fare lingua, invece io credo che una riflessione più attenta [...] dice che il legislatore [...], il giudice, l'amministratore, fanno più lingua di un professore di filosofia del linguaggio» (De Mauro 1986: 15).

Il terreno, notoriamente infido, della traduzione e della comunicazione giuridica internazionale, è ormai da decenni stato dissodato da Rodolfo Sacco e dalla sua scuola¹¹. Anche su questo non mi dilungo per evitare di dire cose già ampiamente note. È certo che all'esplosione degli studi sulla traduzione giuridica hanno contribuito anche altri due fattori: la globalizzazione del mercato e la presenza di stranieri immigrati. Un esempio tra i molti possibili, è stato additato da Nicola Palazzolo: la recente riforma del diritto internazionale privato mostrerebbe una «tensione all'interculturalità» (Murer 2003); è ben noto che il diritto di ogni accusato «[...] ad essere informato [...] nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta» (legge 4 agosto 1955 n. 848) è stato ritenuto dalla Corte costituzionale un «diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile» (sentenza n. 62 del 1992). Le conseguenze linguistiche sono evidenti.

Cosa c'è di nuovo? Direi soprattutto la più diffusa consapevolezza della necessità di un dialogo tra specialisti del diritto e studiosi di lingua. Bisogna ammettere che, su questi temi, l'attenzione degli italianisti è stata tardiva, ed è stata sollecitata soprattutto dai traduttori, che vivono quotidianamente l'esperienza conflittuale e frustrante della tensione fra culture e forme linguistiche differenti. A dare una scossa sono stati, tra i primi, Tito Gallas e Domenico Cosmai, entrambi giuristi-linguisti in organi dell'Unione Europea¹²; un ulteriore avanzamento di conoscenze ha portato Elisa Ranucci Fischer (Ranucci Fischer 2005). Questi contributi hanno esaminato soprattutto i problemi connessi con la redazione plurilingue dei testi internazionali e specialmente comunitari, dove è sempre più frequente la possibilità che un funzionario italiano si trovi a redigere in inglese un documento che poi sarà ritradotto in italiano, secondo il principio del *co-drafting* o *coredazione*. Accanto a questa linea di ricerca meritano d'essere segnalate le analisi condotte, negli ultimi anni, da Jacqueline Visconti, soprattutto nella ricerca sulla semantica lessicale e sulla testualità in prospettiva di linguistica comparata. Tornano sul tappeto, dunque, i temi della chiarezza e

¹¹ Si vedano i risultati più recenti della ricerca nei volumi collettivi di Sacco-Castellani 1999 e Sacco 2001.

¹² In sintesi, e per la bibliografia pregressa, cfr. il volume di Cosmai 2003; un aggiornamento sulla questione, nella prospettiva della politica linguistica, porterà il contributo di Carli-Felloni in stampa.

della trasparenza redazionale delle leggi, già al centro della campagna *Fight the Fog* a difesa della trasparenza promossa dalla Commissione europea ormai dieci anni fa (European Commission 1997)¹³. Proprio la Visconti ha osservato che la “nebbiosità” del testo di partenza non basta a spiegare le difficoltà traduttive, su cui incide pesantemente la tortuosa trafila (“circuito” per gli esperti dell’UE) dei documenti prima dell’approvazione definitiva (Tosi-Visconti 2004: 157 e sgg.).

Riferendomi all’ambito italiano, azzardo un’invasione di campo proprio sulla parola che costituisce l’epigrafe di questo incontro e che suggerisce interessanti considerazioni nel contesto sull’intricata problematica del calco semantico, in particolare per l’esportazione di concetti di *Common Law* in altri ordinamenti¹⁴.

Uno dei due termini analizzati da George Fletcher nel suo studio del 1999, è appunto l’inglese *reasonableness* – ‘ragionevolezza’ (Fletcher 1999: 66-70). Già Guido Alpa (2003: 42 n. 21), a proposito delle innovazioni portate nella terminologia giuridica italiana da modelli allogeni, si riferiva appunto «all’uso dell’espressione ‘ragionevole’, che non troviamo in alcuna delle disposizioni di codice o di legge speciale [*e che*] a poco a poco sta penetrando nella nostra terminologia e anche nel nostro apparato normativo».

Sul concetto di ragionevolezza è tornata Jacqueline Visconti due anni or sono (Tosi-Visconti 2005). Com’è noto, *reasonableness* è un concetto cardine del *Common law*; basti pensare a espressioni quali *reasonable measures*, *proof beyond reasonable doubt*, *reasonable person*, ecc., che pullulano nei testi dei giuristi inglesi. Ovviamente, nota la Visconti, la difficoltà non è certo quella di tradurre *reasonableness* in francese o nelle altre lingue che vantano un’antichissima tradizione filosofica basata sul concetto di ragione (*raison*, *Vernunft*, ecc.); ciò nonostante, il *civil lawyer* continentale non ricorrerà volentieri al «[...] concetto di *ragionevolezza*, totalmente estraneo al diritto romano, basato su diritti scritti e imprescindibili». Eppure, come notava Alpa, tale concetto si sta diffondendo anche nella nostra normativa e in quella di altri paesi di tradizione giuridica vicina alla nostra,

¹³ Al tema della comunicazione del Parlamento europeo è dedicato anche il recentissimo Basilica-Pepe 2005; segnalo anche l’azione Jean Monnet sul “Regime linguistico dell’amministrazione europea” coordinata, presso l’Università della Tuscia, da Edoardo Chiti.

¹⁴ Solo di passaggio osservo che andrà valutata con attenzione crescente la questione dell’ingresso sempre meno resistibile di anglicismi non adattati nella nostra legislazione. Su questo argomento, per quanto ne sappia, solo Luca Serianni ha sinora dedicato una qualche attenzione; mi permetto di rinviare anche a Gualdo 2003 e a Gualdo in stampa.

come la Francia, al punto che, forse, «il *bon père de famille*» del Code civil francese «sarà presto sostituito dalla *personne raisonnable*»¹⁵.

In questo caso, dunque, il termine esiste, ma è il concetto a dover essere esaminato con più cura nella traduzione. La Visconti prende a esempio un argomento di stringente attualità, l'autodifesa:

«in *Common Law*, un individuo che eserciti autodifesa non può usare “more than reasonable force” per proteggere i propri interessi: si può, cioè, difendere a patto che la forza che usi sia ragionevole. Questa nozione fa riferimento a un sistema di diritto che a noi appare molto vago, basato com'è su una persona ragionevole che giudichi caso per caso se l'impiego della forza sia stato ragionevole o meno [...]» (Tosi-Visconti 2004: 159-160).

La normativa italiana vigente si rifà, a questo proposito, al principio della *proporzionalità* tra offesa e difesa. Come comportarsi in caso di redazioni multilingui di testi che trattino questo argomento? O, ancora, nel predisporre glossari che consentano agli studiosi, ma anche ai cittadini della comunità, di reperire facilmente le informazioni di cui hanno bisogno nei repertori di fonti dei diversi ordinamenti? Nell'incontro tra due culture diverse, l'obiettivo primario è la comprensione e la comunicazione reciproca; la metodologia che sta dando migliori risultati è quella della cosiddetta *equivalenza funzionale* (i comparatisti parlerebbero di *extensional concepts*, cfr. su questo Palazzolo 2006: 23). La resa di *reasonable* con *proporzionato* mi sembra possa essere un buon esempio di sfruttamento di questa metodologia, che garantisce l'intercomprensione evitando un calco che potrebbe ingenerare equivoci¹⁶.

In conclusione, appare ormai non più rinviabile un'analisi che tenga conto dei diversi punti di vista; quello giuridico (degli ordinamenti di ciascun paese membro, del diritto comparato, del diritto comunitario); e quello linguistico (anche qui di ciascuna lingua nazionale, della linguistica comparata e della linguistica applicata alla complessa realtà dell'eurocratese). A questo riguardo Nicola Palazzolo fa notare opportunamente che «la lingua storica nella quale continuiamo a identificare i nostri concetti non è più sufficiente a comprendere i confini entro i quali oggi si muove il fenomeno giuridico» (Palazzolo 2006:

¹⁵ Cfr., su questo, Moréteau 2002.

¹⁶ È noto, d'altra parte, che in altri contesti si è reso l'avverbio *reasonably* con la locuzione *con ordinaria diligenza*.

14) e anche che, a fronte di un'esigenza sempre più pressante a che «i destinatari della norma siano in grado di riconoscere, al di là della lettera con cui si esprime la disposizione normativa, quale sia la *ratio*, l'intenzione del legislatore» occorre che «le tecniche di controllo del linguaggio legislativo» non siano mai «separate da un controllo sostanziale delle ragioni di politica legislativa che spingono alla decisione normativa» dato che spesso «l'imprecisione o l'ambiguità della norma maschera proprio un'ambiguità di contenuto» (ibidem: 17).

Progetti quali quello con cui ho aperto il mio contributo, cioè la *Rete di Eccellenza per l'Italiano istituzionale*, sono di primaria e urgente importanza per far fronte alle richieste imposte dalla società del plurilinguismo. Tra gli strumenti con cui la ricerca può corrispondere a tali richieste vanno segnalati i *master* di traduzione giuridica specializzata avviati a Genova e all'Orientale di Napoli e il nuovo *master* in traduzione europea che sta per partire presso l'Università della Tuscia, su espressa sollecitazione della Direzione Generale di Traduzione. Meritorio è inoltre l'impegno di chi sta seguendo la strada di un fecondo scambio di competenze per la realizzazione di banche dati lessicali che combinino densità di conoscenza specialistica a trasparenza e articolazione delle reti semantiche sottese al corpo dei dati lessicali¹⁷. Iniziative tutte puntate alla formazione di traduttori che sappiano dialogare con gli specialisti dei vari settori senza rinunciare alle proprie competenze linguistiche e di mediazione interculturale, indispensabili per una buona traduzione. Fondamentale sarà infine il sostegno di banche dati terminologiche poggiate su *corpora* e con schede in cui la presenza di contesti disambiguanti sia molto ampia.

¹⁷ Un esempio molto convincente è quello del *Legal Taxonomy Syllabus*, presentato da Gianmaria Ajani in occasione dell'incontro di studi *Approaching the Multilanguage Complexity of European Law: Methodologies in Comparison*, tenutosi il 17 novembre 2006 all'European University Institute di Fiesole. Sui problemi connessi all'applicazione delle ontologie all'analisi della lingua giuridica cfr. l'approfondito studio di Rossi 2002 e l'utile saggio di Sagri 2006.

Riferimenti bibliografici

- Ainis 2002 = Michele Ainis, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, Laterza.
- Ajani-Ebers 2005 = *Uniform Terminology for European Contract Law*, a cura di Gianmaria Ajani e Martin Ebers, Baden-Baden, Nomos.
- Basilica-Pepe 2005 = *Parlamento e cittadini. La comunicazione istituzionale nei parlamenti italiano ed europeo*, a cura di Federico Basilica e Stefano Pepe, Rimini, Maggioli.
- Bellucci 2005 = Patrizia Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, UTET.
- Belvedere 2000 = Andrea Belvedere, *Semantica e pragmatica dell'art. 12 Preleggi*, in *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati*, a cura di Daniela Veronesi, Padova, Unipress, pp. 49-58.
- Biagioli-Mercatali-Sartor 1995 = *Legimatica. Informatica per legiferare*, a cura di Carlo Biagioli, Pietro Mercatali, Giovanni Sartor, Napoli, ESI.
- Burr-Gallas 2004 = Isolde Burr - Tito Gallas, *Zur Textproduktion im Gemeinschaftsrecht*, in *Rechtssprache Europas. Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im supranationalen Recht*, a cura di Friedrich Müller e Isolde Burr, Berlino, Duncker & Humblot, pp. 195-259.
- Carli-Felloni in stampa = Augusto Carli – Maria Chiara Felloni, *Le lingue di lavoro secondo la politica linguistica dell'Unione Europea. Conflitti fra teoria e prassi*, nella rivista "Plurilinguismo, contatti di lingue e di culture".
- Cavagnoli in stampa = Stefania Cavagnoli, *La comunicazione giuridica interculturale: il testo come realizzazione di lingua, cultura e disciplina*, in stampa negli Atti del convegno *Lessicologia e metalinguaggio*, a cura di Diego Poli, Roma, Il Calamo.
- Cerri 1991 = Augusto Cerri, voce *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.
- Cortelazzo in stampa = Michele A. Cortelazzo, *Tecnicismi collaterali nel linguaggio giuridico: primi appunti*, in corso di stampa.
- Cosmai 2001 = Domenico Cosmai, *Tradurre per l'unione europea. Problematiche e strategie operative*, Milano, Hoepli.
- Dell'Anna 2006 = Maria Vittoria Dell'Anna, *La lingua giuridica. Aspetti di testualità, sintassi e lessico in testi giurisprudenziali*, Tesi di dottorato discussa presso l'Università di Roma "La Sapienza" (aprile 2006), tutori Luca Seriani e Rosario Coluccia.
- De Mauro 1986 = Tullio De Mauro, *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in *Linguaggio e giustizia. Nuove ricerche*, Ancona, CEPIC (Centro pontino di iniziative giuridico sociali), pp. 11-20.
- De Mauro 2001 = Tullio De Mauro, *Obscura lex sed lex? Riflettendo sul linguaggio giuridico*, in *La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli*, a cura di Gian Luigi Beccaria e Carla Marengo, Alessandria, dell'Orso, pp. 147-160.
- Di Lucia 1995 = *Nomografia: linguaggio e redazione delle leggi*, a cura di Paolo Di Lucia, Milano, Giuffrè.
- European Commission 1997 = *Fight the Fog. How to write clearly*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission.
- Fletcher 1999 = George Fletcher, *Fair and Reasonable. A Linguistic Glimpse into the American Legal Mind?*, in Sacco-Castellani 1999, pp. 57-70.
- Gallas 1998 = Tito Gallas, *La legislazione plurilingue dell'Unione europea. Questioni di traduzione giuridica*, in *Verso un'Unione europea allargata ad est: quale ruolo per la traduzione?*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, pp. 289-294.
- Gavazzi 1994 = Giacomo Gavazzi, *Legislazione e linguaggio perfetto*, in Scarpelli-Di Lucia 1994, pp. 306-310.

- Gualdo 2003 = Riccardo Gualdo, *Sincronia e diacronia nella terminologia tecnico-scientifica: il caso della legislazione sull'ambiente*, in *Innovazione lessicale e terminologie specialistiche*, a cura di Giovanni Adamo e Valeria Della Valle, Firenze, Olschki, pp. 45-84.
- Gualdo in stampa = Riccardo Gualdo, *Punti di vista su terminologia e lingua comune*, in stampa negli Atti del convegno *Terminologie specialistiche e tipologie testuali. Prospettive interlinguistiche* (Milano, Università Cattolica, 26-27 maggio 2006).
- Jacometti-Pozzo 2006 = *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, a cura di Valentina Jacometti e Barbara Pozzo, Milano, Giuffrè.
- Luzzati 1990 = Claudio Luzzati, *La vaghezza delle norme: un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè.
- Mariani Marini 2003 = *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di Alarico Mariani Marini, Milano, Giuffrè.
- Mercatali 1999 = Pietro Mercatali, *Il computer può leggere la Costituzione? Analisi legimatica sullo stile, la struttura e il lessico della proposta di modifica della II Parte della Costituzione italiana*, in "Rivista del Notariato", 53 / vol. 3, pp. 565-603.
- Merryman 1966 = John H. Merryman, *Lo stile italiano: la dottrina*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", pp. 1169-1209.
- Moréteau 2002 = Olivier Moréteau, *Le raisonnée et le droit : standards, prototypes et interprétation uniforme*, in "Ars Interpretandi", Jahrbuch für Juristische Hermeneutik / Journal of Legal Hermeneutics, vol. 7, p. 221-238.
- Mortara Garavelli 2001 = Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Murer 2003 = Paola Murer, *Sul significato delle parole nell'universo di discorso giuridico. Note intorno alla traduzione giuridica*, in "L'ircocervo", 3.
- Ondelli 2005 = Stefano Ondelli, *La lingua del diritto: proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Trieste, Centro Linguistico di Ateneo.
- Ondelli 2006 = Stefano Ondelli, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, in *Studi in ricordo di Carmen Sanchez Montero*, a cura di Graziano Benelli e Giampaolo Tonini, Trieste, Università degli Studi di Trieste, vol. I, pp. 295-309.
- Palazzolo 2006 = Nicola Palazzolo, *Lingua del diritto e identità nazionali: tra storia e tecnologia*, in *Lingua giuridica e Tecnologia dell'informazione*, a cura di Nicola Palazzolo, Napoli, ESI, pp. 9-28.
- Pozzo 2005 = *Legal language and ordinary language*, a cura di Barbara Pozzo, Milano, Giuffrè.
- Ranucci Fischer 2005 = Elisa Ranucci Fischer, *L'italiano lingua ufficiale e di lavoro nelle istituzioni comunitarie*, in Barbara Turchetta, *Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua*, Roma-Bari, Laterza, pp. 41-72.
- Rossi 2004 = Piercarlo Rossi, *Ontologie applicate e comparazione giuridica, Alcune premesse*, in "Rivista critica di diritto privato", pp. 315-349.
- Rovere 2005 = Giovanni Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Genova, Edizioni dell'Orso.
- Sabatini 1999 = Francesco Sabatini, "Rigidità esplicitzza" vs. "elasticità-implicitzza": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica Testuale Comparativa*, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, pp. 142-172.
- Sacco 2001 = *L'interpretation de textes juridiques redigés en plus d'une langue*, a cura di Rodolfo Sacco, Torino, Editrice L'Harmattan Italia.
- Sacco-Castellani 1999 = *Les multiples langues du droit européen uniforme*, a cura di Rodolfo Sacco e Luca Castellani, Torino, Editrice L'Harmattan Italia.
- Sagri 2006 = Maria-Teresa Sagri, *L'evoluzione delle risorse linguistiche nel reperimento dell'informazione giuridica*, in *Lingua giuridica e Tecnologia dell'informazione*, a cura di Nicola Palazzolo, Napoli, ESI, pp.57-76.

- Scarpelli-Di Lucia 1994 = *Il linguaggio del diritto*, a cura di Uberto Scarpelli e Paolo Di Lucia, Milano, LED.
- Soffritti 1999 = Marcello Soffritti, *Textmerkmale deutscher und italienischer Gesetzbücher. Übersetzung und kontrastive Analyse*, in *Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, a cura di Peter Sandrini, Tübingen, Gunter Narr, pp. 119-135.
- Soffritti-Gualdo-Bertaccini 2006 = *La formazione in terminologia*, Atti del Convegno di Portico di Romagna (aprile 2005), a cura di Marcello Soffritti, Riccardo Gualdo, Franco Bertaccini, nella rivista in rete “mediAzioni”: <http://www.mediazionionline.it/monografici/index.htm>.
- Tosi-Visconti 2004 = Arturo Tosi - Jacqueline Visconti, *L’ “europeizzazione” della lingua italiana*, in “Lingua Italiana d’Oggi”, I, pp. 151-173.
- Visconti 2000 (a) = Jacqueline Visconti, *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese. Uno studio contrastivo*, Genova, Edizioni dell’Orso.
- Visconti 2000 (b) = Jacqueline Visconti, *La traduzione del testo giuridico: problemi e prospettive di ricerca*, in “Terminologie et traduction”, 2, pp. 38-66.